



MEMORANDUM

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Focus: Giustizia Amministrativa

Con Legge 24 aprile 2020, n. 27 è stato convertito, con modificazioni, il D.L. 17 marzo 2020, n. 18¹, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi*”² (G.U. Serie Generale n. 110 del 29 aprile 2020).

Inoltre, con il successivo D.L. 30 aprile 2020, n. 28, in vigore dal 1° maggio 2020, il Legislatore ha adottato “*Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19*” (G.U. Serie Generale n. 111 del 30 aprile 2020).

Di seguito si riepilogano le principali misure adottate per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di giustizia amministrativa, rimanendo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

* * *

LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27 LEGGE DI CONVERSIONE CURA ITALIA		
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ART. 84 DEL D.L. CURA ITALIA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	<ul style="list-style-type: none">Le modifiche apportate dalla Legge di conversione Cura Italia concernono unicamente correzioni formali del testo. Non sono state introdotte modifiche sostanziali alla disciplina recata dall'art. 84 del D.L. Cura Italia in materia di giustizia amministrativa.	ART. 1 LEGGE DI CONVERSIONE CURA ITALIA

* * *

¹ Di seguito, “**D.L. Cura Italia**”.

² Di seguito, “**Legge di conversione Cura Italia**”.

DECRETO – LEGGE 30 APRILE 2020, N. 28

<p align="center">ADOZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE NECESSARIE A CONTRASTARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ai sensi dell'art. 84, comma 3 del D.L. Cura Italia, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, come modificato dall'art. 4, comma 1 del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, <u>fino al 31 luglio 2020</u> i Presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il Presidente del Consiglio della Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana e i Presidenti dei Tribunali Amministrativi Regionali e delle relative sezioni distaccate adottano le misure organizzative necessarie a consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute, anche d'intesa con le Regioni, e delle prescrizioni impartite con i DPCM. • Con i decreti presidenziali di cui al punto precedente, <u>è possibile</u> disporre il <u>rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020</u>, assicurandone comunque la trattazione con priorità, anche mediante una ri-calendarizzazione delle udienze, fatta eccezione per le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. 	<p align="center">ART. 4 COMMA 1 D.L. 30 APRILE 2020, N. 28</p>
<p align="center">CONTROVERSIE FISSATE PER LA TRATTAZIONE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ai sensi dell'art. 84, comma 5 del D.L. Cura Italia, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, come modificato dall'art. 4, comma 1 del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, <u>successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 31 luglio 2020</u>, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, <u>tutte le controversie fissate per la trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati</u>, ferma la possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata. Le parti possono presentare brevi note sino a due giorni liberi prima. Il giudice, su istanza proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare le note, dispone la rimessione in termini in relazione a quelli che non sia stato possibile osservare. In tal caso, i termini per il deposito di documenti, memorie e repliche sono abbreviati della metà, limitatamente al rito ordinario. 	<p align="center">ART. 4 COMMA 1 D.L. 30 APRILE 2020, N. 28</p>
<p align="center">LEGGE PINTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ai fini del computo del termine ragionevole del processo ai fini della equa riparazione di cui alla Legge Pinto, <u>non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 luglio 2020</u>. 	<p align="center">ART. 4 COMMA 1 D.L. 30 APRILE 2020, N. 28</p>
<p align="center">DEPOSITO COPIA CORTESIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dall'8 marzo e <u>fino al 31 luglio 2020 è sospeso l'obbligo di deposito di copia cartacea</u>. 	<p align="center">ART. 4 COMMA 1</p>



		D.L. 30 APRILE 2020, N. 28
RICHIESTA DI DISCUSSIONE ORALE	<ul style="list-style-type: none">• Dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020, può essere <u>chiesta discussione orale con istanza depositata</u> entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito, mediante collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza.• Se presentata congiuntamente da TUTTE le parti costituite, l'istanza è accolta dal Presidente del collegio.• Negli altri casi, il Presidente del collegio deve valutare l'istanza anche sulla base di eventuali opposizioni delle altre parti.• Se il Presidente ritiene necessaria la discussione, anche in assenza di istanza, la dispone con decreto.• Ove disposta la discussione da remoto, la segreteria provvede a comunicare ora e modalità di collegamento almeno un giorno prima.• <u>In alternativa alla discussione</u>, possono essere depositate note di udienza fino alle ore 9 a.m. del giorno dell'udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente ad ogni effetto in udienza.	ART. 4 COMMA 1 D.L. 30 APRILE 2020, N. 28